



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 297**

**DEL 1 aprile 2020**

**OGGETTO:** Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società \_\_\_\_\_ OMISSIS \_\_\_\_\_ Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a recupero/smaltimento e raccolta differenziata – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 18.897.929,99 – S.A.: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania-Molise-Puglia-Basilicata.

**PREC 39/20/S**

### **Il Consiglio**

**VISTA** l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 005799 del 23.1.2020, con la quale la società \_\_\_\_\_ OMISSIS \_\_\_\_\_, in qualità di seconda graduata nella procedura in questione, contesta l'aggiudicazione della gara alla società Buttoli Srl in quanto dall'accesso agli atti sarebbe emerso:

- a) falsa e/o incompleta dichiarazione dei precedenti gravi errori professionali;
- b) anomalia dell'offerta, in quanto *«per giustificare la esistenza di un margine di profitto economico, sono stati computati proventi CONAI in misura non corrispondente agli importi effettivi, così come risultanti dal sito ufficiale CONAI ovvero dai prezzi di mercato»*;

**CONSIDERATO** che l'istante chiede parere all'Autorità sulle seguenti due questioni:

- 1) se è conforme all'art. 80, comma 5 del Codice la mancata esclusione di un concorrente per falsa e/o reticente dichiarazione circa le precedenti sanzioni contrattuali applicate a proprio carico per inadempimento di commesse identiche a quelle a base di gara;
- 2) se può considerarsi non anomala l'offerta economica che al fine di giustificare il prezzo proposto include tra i ricavi dell'appalto proventi CONAI in misura superiore ai contributi riconosciuti dal Consorzio Nazionale Imballaggi ovvero ai prezzi praticati al netto dei costi di selezione dalle piattaforme convenzionate, tra le quali non rientra l'impresa aggiudicataria del servizio;

**VISTO** l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 26.2.2020;

**VISTA** la documentazione in atti e le memorie della società controinteressata;

**PRESO ATTO** che nei termini previsti la Stazione appaltante non ha fatto pervenire alcuna memoria, né altra documentazione;

**CONSIDERATO** che l'operatore economico controinteressato, ovvero la società Buttoli Srl, preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) in quanto



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

tardiva, atteso che l'istante avrebbe avuto conoscenza dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in data 4.12.2019, ovvero contestualmente alla nota di convocazione da parte della S.A. per espletare il richiesto accesso agli atti, e dunque entro il 3.1.2020 avrebbe dovuto proporre istanza di precontenzioso (o ricorso al TAR) mentre tale istanza è stata presentata in data 23.1.2020;

**CONSIDERATO** il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale *«da conoscenza del provvedimento – dal cui momento muove il termine decadenziale per ricorrere in giustizia – è integrata dalla cognizione dei suoi elementi essenziali, del suo contenuto dispositivo e della sua lesività rispetto agli interessi del ricorrente, senza che per contro sia necessaria la completa acquisizione di tutti gli atti del procedimento e del contenuto integrale della determinazione conclusiva»* (v. Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2016, n. 2565 e giurisprudenza ivi richiamata)

**RITENUTO**, pertanto, che la preliminare eccezione della controinteressata è fondata in quanto – come da giurisprudenza citata – la richiesta di accesso agli atti non interrompe, di norma, il decorso dei termini per l'impugnativa, salvo fattispecie particolari che però non ricorrono nel caso in discussione (v. in tal senso Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2019, n. 2190 laddove, in applicazione del principio di effettività della tutela, ha ritenuto di allungare i termini per l'impugnazione dell'aggiudicazione in quanto l'impresa non era riuscita ad acquisire i documenti di controparte a causa delle condotte dilatorie dell'Amministrazione) e che dunque l'istanza in esame è inammissibile in quanto tardiva ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del Regolamento di precontenzioso;

**RITENUTO** che, per le su espresse motivazioni, non assume alcun rilievo, ai fini di una diversa conclusione, la circostanza che il menzionato accesso agli atti richiesto dall'istante si sia completato solo in data 10.1.2020, anche considerando che – come affermato dal ricorrente medesimo – neanche a tale data l'accesso è stato ritenuto effettivamente integrale ed esauritivo;

**RITENUTO** di dover accogliere, pertanto, l'eccezione pregiudiziale sollevata dal controinteressato;

### **Il Consiglio**

ritiene, sulla base delle motivazioni che precedono, che l'istanza in oggetto sia inammissibile ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. c) del Regolamento di precontenzioso.

Il Presidente f.f.

*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 aprile 2020  
Per il Segretario Rosetta Greco  
Il Segretario Generale Angela Lorella Di Gioia